

4.1 A.C. Foggia c/ Comune di Margherita di Savoia

PRESIDENTE: partecipa come già anticipato nella seduta consiliare dell'A.C. Foggia del 21 luglio 2022 e del 25 ottobre 2022, la nota dell'Avv. Lorusso già anticipata a mezzo mail in vista del C.D, con la quale, lo stesso informava l'Ente circa la sentenza della Corte di Cassazione n. 19852/2022 con cui le Sezioni Unite avevano accolto il nostro ricorso, cassando la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 750/2016, da noi impugnata, sentenza che aveva dichiarato nullo il lodo arbitrale pronunciato il 05.04.2013 tra A.C. Foggia e il Comune di Margherita di Savoia, rinviando la questione alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione per l'esame dei motivi rimasti assorbiti.

Gia' all'epoca, si è trattato di un risultato molto favorevole per l'Ente, che tuttavia non poneva fine alla vicenda e non determinava automaticamente la reviviscenza del lodo arbitrale dichiarato nullo, difatti l'Ente disponendo ai sensi dell'art. 393 c.p.c. Di un termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, lo ha posto in esecuzione, evitando che l'intero processo si estinguesse, con conseguente caducazione di tutte le pronunce emesse, ivi compreso il lodo arbitrale intervenuto tra le parti.

Nel caso di specie, la mancata riassunzione avrebbe comportato l'inefficacia del lodo arbitrale, il quale aveva positivamente statuito nei confronti dell'Automobile Club Foggia il pagamento dell'importo di € 362.644,07 condannando il Comune di Margherita di Savoia.

L'A.C. Foggia nutriva certamente interesse a che tale pronuncia avesse osservato la propria efficacia al fine di portarla in esecuzione.

Rammenta inoltre, il conferimento dell'incarico all'Avv. Lorusso con delibera n. 29/2022 di assumere la difesa dell'Ente nel Giudizio di riassunzione a seguito di rinvio della Corte di Cassazione alla Corte di Appello in diversa composizione e fornisce ai presenti l'Atto di citazione in riassunzione notificato all'Ente in data 19/09/2022 prot. A.C. Fg n. 1025.

In data 6 maggio 2024, l'Avv. Lorusso, comunicava all'Ente, la Sentenza favorevole emessa dalla Corte di Appello di Bari c/ il Comune di Margherita di Savoia, restando in attesa di concordare con l'A.C. Foggia la migliore strategia per tutelare gli interessi dell'Ente.

La Corte di Appello di Bari, I° Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2024 quale giudice del rinvio da Cass. S. U. sentenza n. 19852/2022 pubblicata il 20.06.2022 su sentenza della Corte di Appello di Bari n. 750/2016 depositata il 26.07.2016 sull'impugnazione proposta dal Comune di Margherita di Savoia avverso il lodo arbitrale del 05.04.2013, rigettava l'impugnazione, condannava il Comune di Margherita di Savoia al pagamento in favore dell'A.C. Foggia delle spese di lite, liquidate in € 14.317,00 per il primo giudizio di appello ed € 7.655,00 per la fase di legittimità ed in € 14.317,00 er il presente giudizio, oltre esf 15% Iva e CPA come per legge; nulla veniva liquidato in favore della Compagnia Margherita Parcheggi.

Alla luce di cio' il Comune di Margherita di Savoia, trasmetteva agli Avv.ti Lorusso una proposta transattiva alla luce della Sentenza La Corte di Appello di Bari, I° Sezione Civile, proponendo al solo fine di evitare l'alea del giudizio di impugnazione e gli ulteriori costi di lite e senza riconoscimento alcuno di responsabilità, mediante la quale avrebbe provveduto a corrispondere la somma a saldo e stralcio in un'unica soluzione, della somma onnicomprensiva di € 250.000,00 oltre € 55.578,00 a titolo di spese legali sostenute per i giudizi (2 in Corte di Appello e uno in Cassazione).

Il pagamento sarebbe avvenuto entro trenta giorni dall'accettazione da parte dell'A.C. Foggia.

Il Comune di Margherita di Savoia ha inoltre rappresentato la necessità di mantenere l'equilibrio economico-finanziario acquisito dopo il rientro dallo stato di predisposto in cui si trovava fino a poco fa, evidenziando lo sforzo non migliorabile con l'unico scopo di chiudere la questione definitivamente eliminando una questione cosi' importante per i risvolti sul bilancio comunale.

In data 30 maggio, veniva trasmessa agli Avv.ti Lorusso, una richiesta di parere, stante le recenti evoluzioni giudiziarie, e la proposta del Comune di chiudere la questione giudiziaria.

La finalità di tale parere è stata improntata ad appurare anche la posizione della Compagnia Margherita Parcheggi srl ed in particolare anche alla pag. 49 del Lodo arbitrale la quale così prevedeva:

" alla restituzione in favore delle parti attrici, delle due apparecchiature Autovelox (Mod. Sodi 105 SE) ove non ancora riconsegnate";

inoltre tale parere avrebbe contribuito ad avvalorare l'impegno dell'A.C. Foggia a tutela dell'interesse pubblico e della corretta gestione delle risorse economico-finanziarie dell'Automobile Club Foggia.

Gli Avv. Ti Lorusso, che da sempre sono stati impegnati in una profonda collaborazione, volta alla massima tutela degli interessi dell'Automobile Club Foggia, hanno trasmesso in data 04 giugno 2024 un parere, specificando in primis che la Compagnia Margherita Parcheggi srl non detiene alcun titolo da rivendicare nei confronti dell'A.C. Foggia dato che con Lodo Arbitrale del 24.02.2012, la Compagnia Margherita Parcheggi srl cedeva all'A.C. Foggia il proprio credito derivante dalla procedura arbitrale e per tali motivi, subentrava in ogni diritto e in ogni ogni onere connesso con il contenzioso attualmente pendente tra la cedente e il Comune di Margherita di Savoia.

Tale cessione risulterebbe essere a titolo oneroso, al fine di remunerare l'A.C. Foggia di un credito pari a € 420.000 maturato nei confronti della Compagnia Margherita Parcheggi srl, rinveniente dalla fornitura di una centrale operativa di polizia municipale installata nel Comando di Polizia Municipale del Comune di Margherita di Savoia e commissionata dalla stessa Società; mediante tale contratto l'A.C. Foggia ha accettato di compensare il debito della Società con il credito che quest'ultima avrebbe vantato verso il Comune di Margherita di Savoia all'esito della procedura arbitrale.

Inoltre gli Avv.ti Lorusso, hanno evidenziato che la Compagnia Margherita Parcheggi srl è sempre rimasta contumace e risultano inoltre trasmessa al curatore fallimentare Avv. Capussela Valentina, le notifiche degli atti introduttivi di tali giudizi, ragion per cui la stessa in virtù di tale contratto, ha ritenuto di non aver alcun titolo per intervenire.

Come del resto anche la La Corte di Appello di Bari, I° Sezione Civile, con la sentenza n. 641/2024 ha preso atto della contumacia della Società condannando il Comune di Margherita di Savoia a rifondere le spese legali solo nei confronti dell'A.C. Foggia.

Per tali motivi nella fase di riscontro da parte degli Avv.ti Lorusso dovrà essere ribadito che la Compagnia Margherita Parcheggi srl non ha alcun titolo per rivendicare somme in virtù del succitato contratto.

Gli Avv.ti Lorusso hanno anche svolto verifiche circa la possibilità di sottoporre al vaglio della Corte dei Conti la proposta transattiva del Comune di Margherita, escludendo tale eventualità alla luce di recenti deliberazioni della stessa Corte dei Conti, le quali evidenziano la sola possibilità di richiesta pareri esclusivamente da parte di Comuni, Regioni, Province, e Città metropolitane; l'elencazione dei soggetti legittimati è ritenuta di natura tassativa da consolidata giurisprudenza contabile.

Al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, si è valutata la possibilità di effettuare una controproposta al Comune chiedendo una maggiorazione della somma offerta, da corrispondere in un momento successivo o in più annualità.

Riferisce inoltre che, a detta dello Studio Lorusso, "in mancanza di spontaneo adempimento, l'eventuale esecuzione coattiva nei confronti del Comune di Margherita di Savoia, potrebbe essere particolarmente difficoltosa, e si potrebbe protrarre con tempistiche lunghe ed incerte, in virtù della speciale normativa di protezione di cui gode l'ente comunale in caso di procedure esecutive".

Con nota del 05 giugno u.s. gli Avv.ti Lorusso hanno riscontrato, dopo una copiosa corrispondenza tra il Presidente e il Direttore dell'Ente, volta alla massima tutela degli interessi dell'Ente pubblico, la proposta del Comune di Margherita di Savoia, evidenziando:

- che l'A.C. Foggia è subentrato per espressa disposizione contrattuale "in ogni diritto ed in ogni onere connesso con il contenzioso attualmente pendente tra la cedente e il Comune di Margherita di Savoia";
- di conseguenza bisognerà tener conto negli atti a venire, del fatto che, l'unico soggetto legittimato a riscuotere il credito rinveniente dalla procedura arbitrale e dal successivo contenzioso è l'A.C. Foggia;
- l'A.C. Foggia, pur comprendendo le esigenze finanziarie di codesto Ente, è disponibile quanto al proprio credito, a rinunciare esclusivamente agli interessi legali (alla data odierna pari a € 57.828.31) ma non alla sorte capitale pari a € 362.644.07 né tantomeno alle spese legali di cui alla sentenza della Corte di Appello di Bari n. 641/2024;
- di conseguenza, a tacitazione di ogni pretesa relativa alla procedura arbitrale e al successivo contenzioso tra le parti, si dichiara disponibile a transigere la controversia alle seguenti condizioni:

pagamento immediato dell'importo di € 250.000,00 oltre € 55.578,00 a titolo di spese legali (per un totale di € 305.578,00) come da proposta del Comune di Margherita di Savoia stesso del 27 maggio 2024 e secondo le tempistiche ivi indicate;

pagamento della differenza sulla sorte capitale pari a € 112.644.07 (€ 362.644.07 - € 250.000,00) con le seguenti modalità:

quattro rate di importo pari a € 25.000,00 ciascuna con cadenza annuale, a decorrere dal 30 giugno 2025; € 12.644,07 entro il 30 giugno 2029.

La proposta dovrà essere accettata dal Comune di Margherita di Savoia.

CONSIGLIO DIRETTIVO: udito l'intervento del Presidente, si sofferma sulla lettura dell'accordo transattivo tra il Comune di Margherita di Savoia e l'A.C. Foggia, qui di seguito riportato.

il Comune di Margherita di Savoia (C.F. 00377420716), in persona del Responsabile Servizio Amministrativo/Contenzioso Avv. Giuseppe Mandrone, che sottoscrive il presente atto giusta autorizzazione di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 27/06/2024, con l'assistenza dell'avv. Tommaso Pio Lamonaca, quale difensore costituito nel giudizio alla Corte d'Appello di Bari RG 1239/2022

E

l'Automobile Club Foggia (C.F. 00130840713), in persona del Presidente del Consiglio direttivo p.t. dott. Raimondo Ursitti, che sottoscrive il presente atto giusta autorizzazione di cui alla delibera del Consiglio direttivo n. _____ del _____, con l'assistenza degli avv.ti Felice Eugenio Lorusso e Marta Lorusso, quali difensori costituiti nel giudizio alla Corte d'Appello di Bari RG 1239/2022

PREMESSO CHE

- *Il Comune di Margherita di Savoia e l'Automobile Club Foggia sottoscrivevano in data 24.04.2008 con un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990 per la regolamentazione sperimentale della sosta e dei servizi di sicurezza stradale nel centro cittadino di Margherita di Savoia. L'accordo faceva seguito alla delibera del Commissario Straordinario del Comune n. 9 del 10.04.2008 che aveva istituito un regime di sperimentazione della sosta tariffata nel centro cittadino, per la durata di sei anni, e previsto l'installazione di apparecchiature elettroniche per la rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada, in collaborazione con l'Automobile Club Foggia quale fornitore di know how per la realizzazione del progetto;*

- La predetta convenzione stabiliva che per l'esecuzione delle proprie prestazioni l'Automobile Club Foggia si sarebbe avvalso di un gestore operativo, i.e. di una specifica struttura societaria (in seguito individuata nella Compagnia Margherita Parcheggi s.r.l.), che sarebbe stata eventualmente ceduta al Comune di Margherita di Savoia, a titolo gratuito, al termine del periodo di sperimentazione (artt. 1.7 e 3 della convenzione).
- Il Comune di Margherita di Savoia si impegnava a riconoscere al gestore operativo un corrispettivo forfettario omnicomprensivo netto di € 13,00 oltre iva per ogni sanzione elevata ed incassata in caso di infrazioni in materia di sosta e di € 30,00 oltre iva per ogni sanzione elevata ed incassata in caso di infrazioni per superamento dei limiti di velocità rilevate con strumentazioni elettroniche. Per contro, l'Automobile Club Foggia si impegnava a versare al Comune un canone annuo pari al 20% degli incassi lordi rinvenienti dal servizio di sosta tariffata e, comunque, un canone minimo annuale pari a € 30.000,00 (art. 4 della convenzione).
- Le parti, infine, prevedevano che ogni controversia in ordine all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del predetto accordo sarebbe stata rimessa al giudizio di tre arbitri, secondo le disposizioni del titolo VII, libro IV del Codice di Procedura Civile (art. 12 della convenzione).
- In fase di esecuzione della convenzione sono sorte divergenze tra le parti: dopo l'avvio da parte dell'Automobile Club Foggia e del suo gestore operativo Compagnia Margherita Parcheggi s.r.l. delle attività previste dalla convenzione, in data 15.11.2008 il Comune di Margherita di Savoia ha sospeso unilateralmente le attività di rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada, privando l'Automobile Club Foggia e la Compagnia Margherita Parcheggi s.r.l. dei proventi necessari a finanziare beni e servizi oggetto della convenzione. Successivamente, con delibera della Giunta n. 95 del 13.07.2010 il Comune ha riattivato esclusivamente il servizio di gestione della sosta ma non quello di controllo e rilevazione delle infrazioni per eccesso di velocità. Il rapporto convenzionale è stato poi risolto unilateralmente dal Comune di Margherita di Savoia con determinazione gestionale n. 449 del 25.05.2011 a firma del Responsabile del Servizio Attività Produttive.
- Sicché, con atto notificato il 25.07.2011 l'Automobile Club Foggia e la Compagnia Margherita Parcheggi s.r.l. hanno deferito la lite in arbitri, in base all'art. 12 della convenzione 24.04.2008, formulando le seguenti domande: 1) accertare l'illegittimità della determinazione gestionale n. 449 del 25.05.2011 a firma del Responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune di Margherita di Savoia; 2) dichiarare il Comune di Margherita di Savoia gravemente inadempiente agli impegni assunti con la predetta convenzione e con i provvedimenti conseguentemente adottati; 3) dichiarare risolta la citata convenzione per grave inadempimento del Comune ai sensi dell'art. 1453 c.c., con condanna al rimborso delle spese sostenute per la fornitura di beni e servizi al netto delle somme già percepite e di quelle da corrispondere al Comune per la gestione della sosta negli anni 2009 e 2010; 4) condannare il Comune al ristoro del danno subito per effetto della ingiustificata interruzione del rapporto, in particolare del danno esistenziale per lesione all'immagine; 5) condannare il Comune al pagamento delle spese di difesa e di funzionamento del collegio arbitrale.
- Il Comune di Margherita di Savoia si è costituito nel procedimento arbitrale con memoria del 2.03.2012, contestando le pretese avversarie e chiedendo agli arbitri in via riconvenzionale di voler: 1) accertare che la mancata costituzione della Compagnia Margherita Parcheggi s.r.l. fin dal momento di stipula della convenzione costituiva inadempimento dell'Automobile Club Foggia agli obblighi assunti; 2) accertare il mancato adempimento dell'Automobile Club Foggia e della Compagnia Margherita Parcheggi agli obblighi di versamento delle somme di cui all'art. 4 della convenzione e la legittimità della risoluzione disposta dal Comune di Margherita di Savoia, anche in virtù della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 4.13 della convenzione, con conseguente condanna delle controparti al pagamento in solidi degli importi riconosciuti quali canoni di servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria; 4) accertare l'illegittimità degli artt. da 1.3.1. a 1.3.8. della convenzione per violazione degli artt. 11 e 12 d.lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e, per l'effetto, dichiarare la legittimità dei provvedimenti di sospensione del servizio adottati dal Comune di Margherita di Savoia; 5) accertare che il numero dei dipendenti assunti dall'Automobile Club Foggia e dalla Compagnia Margherita Parcheggi era inferiore a quello previsto dall'art. 4.15 della convenzione, dichiarando l'inadempimento delle controparti e la legittimità della risoluzione disposta dal Comune, con conseguente condanna al risarcimento del danno subito dal Comune da determinarsi in via equitativa; 6) accertare che l'omesso versamento della retribuzione e delle ritenute previdenziali ai dipendenti adibiti ai servizi oggetto della convenzione costituiva inadempimento dell'Automobile Club Foggia e della Compagnia Margherita Parcheggi agli obblighi assunti; 7) accertare che le opere commissionate all'Automobile Club Foggia non erano state eseguite a regola d'arte, nei modi e termini e con le caratteristiche dell'accordo sottoscritto e, di conseguenza, condannare l'Automobile Club Foggia e la Compagnia Margherita Parcheggi al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, per il pregiudizio subito dal Comune; 8) accertare che, in ragione delle condotte addebitate dal Comune alle controparti, la convenzione si era comunque risolta per fatto e causa dell'Automobile Club Foggia e del suo gestore operativo e, di conseguenza, condannare l'Automobile Club Foggia e la Compagnia Margherita Parcheggi s.r.l. al risarcimento del danno all'immagine del Comune, da determinarsi in via equitativa; 9) condannare le controparti al pagamento delle spese del giudizio arbitrale.
- Nelle more della procedura arbitrale, con contratto di cessione del credito litigioso del 24 febbraio 2012, la Compagnia Margherita Parcheggi s.r.l. ha ceduto all'Automobile Club Foggia il proprio credito derivante dalla procedura arbitrale promossa nei confronti del Comune di Margherita di Savoia. L'Automobile Club Foggia, per espressa disposizione contrattuale, è subentrato "in ogni diritto ed in ogni onere connesso con il contenzioso attualmente pendente tra la cedente e il Comune di Margherita di Savoia".

(Compagnia Margherita Parcheggi srl dichiarata fallita con provvedimento n. 66 del 09.06.2015 e chiusura fallimento avvenuta in data 24.11.2023 Tribunale Foggia, giusta visura CCIA Foggia del 17.06.2024 in atti di ufficio).

- Il collegio arbitrale si è pronunciato sulla controversia con lodo sottoscritto in data 5 aprile 2013 – d'ora innanzi indicato anche come “il lodo arbitrale” - da intendersi qui integralmente richiamato. In particolare, il lodo arbitrale ha rigettato le reciproche domande di risoluzione per inadempimento e ha dichiarato risolta la convenzione del 24.04.2008 per impossibilità di esecuzione della stessa, e ha condannato il Comune di Margherita di Savoia al pagamento in favore dell'Automobile Club Foggia e della Compagnia Margherita Parcheggi s.r.l. della somma di € 362.644,07, oltre interessi legali dalla data della domanda, quale reintegrazione per equivalente delle opere realizzate in esecuzione della convenzione, nonché alla restituzione di due apparecchiature autovelox già installate.
- Con atto di citazione notificato il 22.01.2014 il Comune di Margherita di Savoia ha impugnato il lodo arbitrale dinanzi alla Corte d'Appello di Bari ai sensi dell'art. 828 c.p.c., chiedendo di dichiararne la nullità, previo accoglimento della domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva, per i seguenti motivi: 1) nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 12 della convenzione 24.04.2008 per violazione dell'art. 3, comma 19 della Legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244) e nullità della convenzione ai sensi dell'art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative relative al procedimento ad evidenza pubblica; 2) contraddittorietà delle disposizioni del lodo arbitrale; 3) omessa pronuncia su domande ed eccezioni proposte dal Comune; 4) contrarietà del lodo arbitrale all'ordine pubblico per violazione degli artt. 1418, comma 1, 1338 e 1043 c.c., nonché dell'art. 1456 c.c. L'Automobile Club Foggia si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione. La Compagnia Margherita Parcheggi s.r.l. è rimasta contumace.
- Con sentenza n. 750/2016 del 26.07.2016 la Corte d'Appello di Bari, Sezione Prima Civile ha accolto la domanda del Comune di Margherita di Savoia limitatamente al primo motivo di impugnazione, ritenuto assorbente, e ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 1) c.p.c. per invalidità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 della convenzione del 24.04.2008, in quanto sottoscritta in violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 19 L. n. 244/2007, ritenuto vigente al momento della sua sottoscrizione.
- Con ricorso notificato in data 8.11.2016 ed iscritto sub RG 26242/2016 della Corte di Cassazione, l'Automobile Club Foggia ha chiesto di voler cassare la citata sentenza n. 750/2016 della Corte d'Appello di Bari alla stregua dei seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 817, comma 3 e 829, comma 1, n. 1) c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 19 L. n. 244/2007, dell'art. 15 D.L. 248/2007 convertito con modificazioni in L. n. 31/2008, dell'art. 4bis, comma 12 D.L. 97/2008 convertito con modificazioni in L. n. 128/2008 e dell'art. 1ter, comma 1 D.L. n. 162/2008 convertito con modificazioni in L. n. 201/2008 e s.m.i.
- La Corte di Cassazione, Sezioni Unite si è pronunciata sul ricorso dell'Automobile Club Foggia con sentenza sezionale n. 250/2022 e, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Bari, Sezione Prima, n. 750/2016 alla stregua delle seguenti motivazioni: “12.2. Il secondo mezzo è invece palesemente fondato. 12.2.1. La Corte territoriale ha difatti errato nel reputare che la clausola compromissoria in discorso fosse colpita da nullità in applicazione dell'art. 3, 19° comma, della legge numero 244 del 2007, secondo cui: “E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni... di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli...”. E difatti l'entrata in vigore di tale disposizione è stata reiteratamente posticipata [...] dopo di che la norma è stata abrogata, come ricorda la stessa Corte d'appello, senza essersi però avveduta che l'abrogazione ha avuto luogo prima ancora che essa fosse entrata in vigore. Sicché infine l'art. 5 del decreto legislativo 20 marzo 2010 n. 53, pur introducendo nuovi limiti, che qui non rilevano, ha eliminato ad ogni effetto il divieto di arbitrato.”
- A seguito della sentenza n. 250/2022 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite il Comune di Margherita di Savoia, con atto di citazione notificato in data 19.09.2022 ed iscritto sub RG 1239/2022 della Corte d'Appello di Bari, ha riassunto il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 392 c.p.c. L'Automobile Club Foggia si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'impugnazione. La Compagnia Margherita Parcheggi s.r.l. è rimasta contumace.
- Con sentenza n. 641/2024 pubblicata il 6.05.2024 la Corte d'Appello di Bari, Sezione Prima Civile, quale giudice del rinvio, ha rigettato l'impugnazione del lodo arbitrale proposta dal Comune di Margherita di Savoia e ha condannato il Comune di Margherita di Savoia al pagamento in favore dell'Automobile Club di Foggia delle spese di lite liquidate in € 14.317,00 per il primo giudizio di appello, € 7.655,00 per la fase di legittimità ed in € 14.317,00 per il giudizio di rinvio, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
- In data 6.05.2024 il difensore dell'Automobile Club Foggia ha notificato la sentenza n. 641/2024 della Corte d'Appello di Bari al difensore del Comune di Margherita di Savoia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 325, co. 2 e 326 c.p.c.
- Le parti hanno manifestato l'interesse a definire in via transattiva la controversia insorta e, pertanto, si sono scambiate apposite missive, da intendersi qui integralmente richiamate, al fine di stabilire concordemente le condizioni di transazione.
- Nell'ambito delle trattative per la definizione delle condizioni di transazione, l'Automobile Club Foggia ha precisato altresì di essere legittimato a riscuotere il credito della Compagnia Margherita Parcheggi s.r.l. rinveniente dalla predetta

procedura arbitrale e a disporre di tale credito, in virtù di contratto di cessione del credito litigioso sottoscritto in data 24.02.2012 tra la Compagnia Margherita Parcheggi s.r.l., quale cedente, e l'Automobile Club Foggia, quale cessionario del credito. Copia di tale contratto, da intendersi qui integralmente trascritto e richiamato, è stata trasmessa dall'Automobile Club Foggia al Comune di Margherita di Savoia con nota a mezzo pec del 7 giugno 2024.

- Con la presente scrittura le parti intendono formalizzare le intese raggiunte, secondo i termini e le modalità di seguito specificati.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti dichiarano e convengono quanto segue

Art. 1

Le premesse sopra esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

1. Il Comune di Margherita di Savoia, ai soli fini di transazione della controversia indicata in premessa e a totale soddisfo delle pretese azionate dall'Automobile Club Foggia e dalla Compagnia Margherita Parcheggi s.r.l., si obbliga a corrispondere all'Automobile Club Foggia la somma di € 362.644,07, quale sorte capitale della condanna del lodo arbitrale, e la somma di € 55.578,00, a titolo di rimborso delle spese legali liquidate dalla sentenza n. 641/2024 della Corte d'Appello di Bari.

2. L'Automobile Club Foggia accetta gli importi di cui al comma 1 del presente articolo, anche in qualità di cessionario del credito litigioso della Compagnia Margherita Parcheggi s.r.l., rinunciando agli interessi maturati e maturandi sulla sorte capitale della condanna del lodo arbitrale e sulle ulteriori somme riconosciute dalla sentenza n. 641/2014 della Corte d'Appello di Bari.

3. Resta a carico del Comune di Margherita di Savoia, quale parte soccombente del giudizio di rinvio di cui al RG 1239/2022 della Corte d'Appello di Bari, l'eventuale imposta di registro di cui al d.p.r. 131/1986 sulla sentenza n. 641/2024 della Corte d'Appello di Bari.

Art. 3

1. Le somme di cui all'articolo 2, primo comma del presente atto verranno corrisposte dal Comune di Margherita di Savoia all'Automobile Club Foggia con le modalità di seguito descritte, che vengono altresì riepilogate nell'allegato A al presente accordo, da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante di questo:

- α) pagamento dell'importo di € 250.000,00, quale acconto sulla somma di cui alla sorte capitale della condanna del lodo arbitrale, e dell'importo di € 55.578,00, a titolo di spese legali, per un totale complessivo di € 305.578,00, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
- β) pagamento dell'importo residuo di € 112.644,07, quale saldo sulla somma di cui alla sorte capitale della condanna del lodo arbitrale, con le seguenti modalità: quattro rate di importo pari a € 25.000,00 ciascuna, con cadenza annuale, da pagare entro il 30 giugno, la prima in scadenza il 30 giugno 2025; € 12.644,07 entro il 30 giugno 2029 senza aggravio di interessi e svalutazione.

2. Ciascun pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato all'Automobile Club Foggia alle seguenti coordinate IBAN IT53R0760115700001060429675.

3. Sarà onere dell'Automobile Club Foggia comunicare tempestivamente eventuali variazioni del conto bancario e/o delle coordinate bancarie su cui il Comune di Margherita di Savoia dovrà effettuare il pagamento.

Art. 4

1. Le parti dichiarano di aver definito con la sottoscrizione del presente atto la controversia indicata nelle premesse e, quindi, rinunciano reciprocamente a qualsiasi diritto, ragione, azione o impugnazione dipendente dai titoli e dai provvedimenti amministrativi e/o giurisdizionali richiamati in premessa e dichiarano espressamente di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione e/o titolo, se non l'esecuzione del presente accordo.

2. Il presente accordo sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Ove ciò si dovesse verificare, il costo della registrazione sarà integralmente a carico della parte che, con la propria condotta, avrà dato luogo alla relativa necessità.

Art. 5

1. La presente scrittura viene sottoscritta ai fini di autentica ed ai fini di rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13, co. 8 della Legge n. 247/2012 anche dall'avv. Tommaso Pio Lamonaca, quale difensore del Comune di Margherita di Savoia, e dagli avv.ti Felice Eugenio Lorusso e Marta Lorusso, quali difensori dell'Automobile Club Foggia.

2. Il presente atto, composto di n. quattro pagine per n. otto facciate, viene sottoscritto in n.tre originali;

Letto, approvato e sottoscritto in Margherita di Savoia, il giorno _____

DELIBERA N. 24/2024

udito l'intervento del Presidente, visto lo Statuto ACI, dopo ampio esame e discussione e all'unanimità del Consiglio Direttivo, in presenza dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente presenti, di approvare il testo dell'accordo transattivo in ogni sua parte:

- € 305.578,00, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
- *importo residuo di € 112.644,07 in quattro rate di importo pari a € 25.000,00:*
- € 25.000,00 – 30 giugno 2025;
- € 25.000,00 – 30 giugno 2026;
- € 25.000,00 – 30 giugno 2027;
- € 25.000,00 - 30 giugno 2028;
- € 12.644,07 - 30 giugno 2029

Si complimenta per il lavoro svolto dallo Studio Lorusso, incaricato della tutela degli interessi dell'Ente e dall'Automobile Club Foggia, e resta in attesa di ricevere copia dell'accordo transattivo firmato dalle parti.

Il Direttore dell'Ente è autorizzato a tutti gli adempimenti conseguenti.